

Guida pratica

per le **società di audit** dei titolari dell'autorizzazione secondo la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge sugli investimenti collettivi (LlCol) concernente lo svolgimento dell'audit prudenziale

Edizione del 10 luglio 2020

Scopo

La presente guida pratica funge da strumento ausiliario per le società di audit prudenziale dei seguenti titolari dell'autorizzazione secondo la LIsFi (direzioni dei fondi, gestori di patrimoni collettivi) e la LlCol (SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, banche depositarie e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, come pure - se applicabile - corrispondenti investimenti collettivi di capitale gestiti) per l'elaborazione dei seguenti moduli di rilevamento utilizzati per l'audit prudenziale: analisi dei rischi, strategia di audit standard e rapporto di audit prudenziale. Contiene inoltre indicazioni in merito allo svolgimento dell'audit.

I. Indicazioni generali

- La struttura della presente guida pratica e dei moduli di rilevamento summenzionati si basa sulla Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit».
- La FINMA mette a disposizione della società di audit per ogni istituto da sottoporre ad audit moduli di rilevamento separati sulla Piattaforma elettronica di rilevamento e di richiesta (di seguito: "EHP")¹. La società di audit registra pertanto l'analisi dei rischi, la strategia di audit e il rendiconto prudenziale² direttamente nei moduli di rilevamento elettronici messi a disposizione sulla piattaforma EHP. Anche i moduli vengono inoltrati in via elettronica mediante la corrispondente funzione sull'EHP, tuttavia il rapporto di audit prudenziale deve

¹ Cfr. www.finma.ch > FINMA > Extranet > Piattaforma di rilevamento e di richiesta; login: <https://portal.finma.ch/auth-login/portal?lang=it>

² Eccetto il rendiconto trimestrale per le direzioni dei fondi ai sensi dell'art. 114 cpv. 2 OICol-FINMA. V. anche sezione IV.

essere corredato dell'apposita firma (cfr. sezione IV «Rendiconto prudenziale»).

- Se risulta necessario apportare adeguamenti o integrazioni a moduli già inoltrati, ciò può essere comunicato alla competente persona di contatto presso la FINMA. In seguito, i moduli ottengono lo status di «in fase di correzione» e, una volta apportate le modifiche o le integrazioni, devono essere nuovamente inoltrati.
- Nell'elaborazione dei corrispondenti moduli, la società di audit tiene conto di eventuali spiegazioni e indicazioni riportate nei singoli moduli di rilevamento.
- Se nel modulo di rilevamento occorre indicare l'anno di audit, tale anno, espresso in quattro cifre, si riferisce all'inizio dell'esercizio.
- Informazioni generali sull'elaborazione e l'inoltro di un modulo di rilevamento, lo status di un rilevamento, la gestione delle autorizzazioni, ecc. sono disponibili nella rubrica di aiuto online³ relativa all'EHP sul sito internet della FINMA.

II. Analisi dei rischi dei titolari dell'autorizzazione secondo la LISFi e la LICol

- Per i seguenti titolari dell'autorizzazione secondo la LISFi o la LICol, la società di audit competente inoltra un'analisi dei rischi: direzioni dei fondi, gestori di patrimoni collettivi, SICAV, SICAF e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
- I rischi rilevanti all'interno di un ambito o un campo di verifica vengono descritti concretamente e in modo specifico all'istituto, se possibile indicando i dati probanti («**descrizione del rischio**»).
- Qualora determinati aspetti dell'audit non siano applicabili a un singolo istituto, la società di audit rinuncia, adducendo un'apposita motivazione, a trattare tale ambito o campo di verifica. La motivazione viene opportunamente selezionata nel campo «**descrizione del rischio**», mentre l'indicazione «n.d.» nel campo «**estensione/entità**».
- Nel campo «**estensione/entità**» la società di audit valuta l'estensione e/o l'entità con cui il titolare dell'autorizzazione o il gruppo sarebbe interessato se i rischi identificati si manifestassero. Nel campo «**livello di probabilità**» la società di audit riporta una stima soggettiva per ogni rischio identificato.
- Il legame tra «estensione/entità» e «livello di probabilità» del rischio per ambito o campo di verifica determina il «**rischio inerente (al lordo)**».
- Nel campo «**rischio di controllo**» la società di audit riporta una stima dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli interni. Si applicano le disposizioni di cui al nm. 80 segg. della Circ. FINMA 13/3.

³ Cfr. www.finma.ch > FINMA > Extranet > Piattaforma di rilevamento e di richiesta > Aiuto online

- In caso di modifica del mandato, per la stima dei rischi di controllo la nuova società di audit può basarsi sui risultati delle verifiche ottenuti dalla società di audit precedente, purché possano essere valutati criticamente e discussi con quest'ultima.
- Il legame tra rischio inerente (al lordo) e rischio di controllo determina il rischio combinato (netto) per il «**rischio netto**». La determinazione del rischio netto nel modulo di rilevamento avviene automaticamente secondo la classificazione di cui al nm. 85 Circ. FINMA 13/3.
- La società di audit classifica i rischi in base al rischio inerente (**classificazione dei rischi [al lordo, top 5]**) e al rischio netto (**classificazione dei rischi [al netto, top 5]**). A tale scopo classifica i cinque maggiori rischi attribuendo loro una numerazione da 1 a 5 (1 = rischio più grave).

III. Strategia di audit dei titolari dell'autorizzazione secondo la LI sFi e la LICol

- In conformità al nm. 119 seg. della Circ. FINMA 13/3, nel quadro della strategia di audit la società di audit effettua una stima dei costi per gli atti di verifica. Per gli assoggettati della categoria di vigilanza 5 viene effettuato un rilevamento aggregato delle ore e dei costi di verifica stimati per ogni funzione per l'audit di base come pure per ogni audit supplementare. Per gli assoggettati della categoria di vigilanza 4 tale stima viene effettuata in via aggiuntiva per ogni ambito o campo di verifica.
- Per gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5, in linea di principio si applica la strategia di audit standard in conformità al nm. 114.1 segg. della Circ. FINMA 13/3. Per gli istituti della categoria di vigilanza 4, la strategia di audit secondo il nm. 114 della Circ. FINMA 13/3 può essere definita dalla FINMA. Se l'«**intervento attuale / pianificato**» diverge dalla strategia di audit standard, occorre indicarlo e addurre una motivazione («**motivazione della strategia di audit da parte della società di audit**»).
- Nel campo «**motivazione della strategia di audit da parte della società di audit**» occorre descrivere per sommi capi per quali tematiche è prevista la copertura graduale negli ambiti e nei campi di verifica e quali settori di verifica sono stati coperti al riguardo negli ultimi tre anni. In linea di principio, la società di audit garantisce il rispetto della periodicità.
- Per la prima verifica dopo l'assunzione del mandato, la determinazione dell'ampiezza e/o della periodicità dell'audit – ove opportuno e in considerazione delle disposizioni precedenti – è a discrezione della società di audit (indicazione nel campo «**motivazione della strategia di audit da parte della società di audit**»).
- La società di audit può proporre alla FINMA lo svolgimento di audit supplementari se un titolare dell'autorizzazione presenta rischi che non sono coperti dagli ambiti e/o dai campi di verifica dell'audit di base (indicazione nel campo «**audit**

supplementare»). La decisione in merito all'esecuzione e alle modalità di svolgimento dell'audit supplementare spetta alla FINMA. Inoltre, in caso di necessità la FINMA stessa può decidere in merito allo svolgimento di audit supplementari.

IV. Rendiconto prudenziale dei titolari dell'autorizzazione secondo la LIsFi e la LICoI

- Secondo l'art. 9 cpv. 2 OA-FINMA, il rapporto di verifica deve essere redatto in una lingua ufficiale. Il rendiconto redatto in lingua inglese è consentito in casi eccezionali su richiesta della società di audit e previo consenso della FINMA. La lingua del rendiconto può essere modificata nell'intestazione del modulo di rilevamento.
- Secondo l'art. 114 cpv. 2 OICoI-FINMA, la società di audit presenta alla FINMA, trimestralmente ed entro sei mesi dalla fine del trimestre in cui termina l'esercizio contabile degli investimenti collettivi di capitale gestiti, il rendiconto trimestrale delle direzioni dei fondi il cui esercizio contabile non corrisponde a quello degli investimenti collettivi di capitale da esse gestiti. Nel rendiconto complementare vengono aggregati i risultati dell'audit per i periodi contabili degli investimenti collettivi di capitale che terminano nel trimestre corrispondente. L'auditor responsabile e un ulteriore auditor con facoltà di firma confermano, apponendo la loro firma elettronica qualificata sul rapporto (in formato PDF), il rendiconto trimestrale, che inviano tramite la Piattaforma di trasmissione della FINMA. Se non è possibile apporre una firma elettronica qualificata sul rendiconto, tale documento deve essere provvisto di firma autografa e inviato alla FINMA per posta. Il rendiconto trimestrale **non** viene trasmesso attraverso l'EHP.
- Il rapporto di audit prudenziale deve esporre i risultati della verifica in modo completo, univoco e obiettivo. L'auditor responsabile e un ulteriore auditor con facoltà di firma lo confermano apponendo la loro firma elettronica qualificata sul rapporto (in formato PDF), che inoltrano in allegato al rilevamento elettronico tramite l'EHP. Se non è possibile apporre una firma elettronica qualificata sul rapporto, oltre all'invio elettronico del rilevamento tramite l'EHP, il rapporto deve essere stampato, provvisto di firma autografa e inviato alla FINMA per posta.
- La società di audit garantisce che il rapporto di audit e un eventuale rendiconto complementare redatti all'attenzione del titolare dell'autorizzazione (p. es. quali *management letter*) siano coerenti. Le constatazioni e le raccomandazioni significative del rendiconto complementare confluiscono anche nel rapporto di audit. Inoltre, nel capitolo «**Ulteriori osservazioni**» del rapporto di audit è menzionato il rendiconto complementare.

V. Indicazioni concernenti lo svolgimento dell'audit

- L'allegato alla presente guida pratica contiene le basi legali applicabili nel quadro dell'audit di base. L'elenco delle disposizioni giuridiche non è esaustivo.
- Per alcuni campi e ambiti di verifica sono stati messi a punto punti di audit standardizzati, i quali devono essere applicati nel momento in cui viene effettuato un intervento nel corrispondente campo o ambito di verifica. Rientra nella responsabilità del gruppo di audit adattare il programma di audit standard alla situazione specifica dell'istituto sottoposto ad audit (dimensioni, modello aziendale, organizzazione, processi, esposizione al rischio, ecc.). Se gli atti di verifica indicati non vengono svolti integralmente, nei documenti di lavoro occorre riportare una spiegazione eloquente. Gli atti di verifica effettuati e le conclusioni tratte devono essere documentati in modo chiaro per terzi. Tale documentazione può essere presentata in una forma differente rispetto ai modelli che espongono i punti di audit, purché contenga tutte le indicazioni che figurano nei summenzionati modelli.

Allegato: Basi legali per l'audit prudenziale / strategia di audit standard